



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

ORDINANZA N. 06/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

VISTA la circolare Serie Generale n. 101/2014 del superiore Comando Generale datata 17/02/2014 relativa all'attività di compensatori di bussola;

VISTA la propria ordinanza n. 04/2014 del 11/03/2014 relativa alla disciplina dell'attività di compensatori di bussola nel Circondario marittimo di Porto Torres;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche alla succitata ordinanza;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo Unico

L'articolo 1 dell'ordinanza n. 04/2014 emanata in data 11/03/2014 è così sostituito:

"l'attività di compensatore di bussola nell'ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Porto Torres è soggetta al possesso dell'autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità marittima.

A tal fine deve essere presentata apposita istanza, alla Sezione Tecnica, contenente le generalità complete del richiedente, corredata dalla seguente documentazione/requisiti:

- a). cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286;
- b). titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al

magnetismo terrestre e navale(sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);

c). documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia conseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;

d). iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti– ai sensi del RD 20/09/1934 n. 2011 e del DM 29 dicembre 1979 - della Camera di commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;

e). non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede salvo che sia intervenuta la riabilitazione””.

Porto Torres, **21 MAR. 2014**

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco NOBILE

